



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO**

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi Presidente

Dott. Flavio Conciatori Giudice

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 01/02/2023 da CASIMIRRI RICCARDO, rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Ramoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Folignano (AP), alla Via Gorizia, n. 3, in forza di procura in atti;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto apertura liquidazione controllata del patrimonio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda deve essere ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con l'assistenza di un difensore, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

Deve ritenersi applicabile alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente ha documentato di avere la propria residenza in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, rilievo che consente di ritenere che egli abbia, ai fini di tale norma, il centro dei propri interessi principali nell'ambito del predetto circondario.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co. 2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti risultano depositati nel caso in esame.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione dell'OCC, Dott. Massimiliano Geroni, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a





R.G.P.U. n. 19-1/2023

liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza avendo documentato di svolgere lavoro subordinato a far data dal 17/05/2021 con mansioni di addetto agli impianti, nonché la intervenuta dichiarazione, nel 2014, di fallimento della società [REDACTED] della quale è stato amministratore unico.

Sussiste altresì la condizione di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) CCII in capo al ricorrente atteso che lo stesso si trova in stato di sovradebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Il debitore percepisce, infatti, uno stipendio mensile medio netto di euro 1.600,00 circa, somma gravata dal pignoramento mobiliare presso terzi in seno alla procedura r.g. es. mob. n. 1538/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, del quinto dello stipendio promosso da [REDACTED] è titolare esclusivamente del diritto di piena proprietà sull'immobile sito in Sant'Egidio alla Vibrata (TE) distinto al Catasto del medesimo comune al foglio 13, part. 150, sub 6, costituito in fondo patrimoniale con atto a rogito del Notaio Biagio Ciampini trascritto in data 03/11/2007, come tale insuscettibile di liquidazione ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 268, co. 4 CCII, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c., e non possiede beni mobili registrati, essendo titolare unicamente di una carta Postpay Evolution, sulla quale viene accreditato lo stipendio, aventure saldo di euro 62,70 al 05/01/2023.

Il ricorrente ha promosso una controversia giudiziaria tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Teramo nei confronti del proprio ex datore di lavoro nella quale ha richiesto la condanna dello stesso al pagamento, a titolo di differenze retributive, di euro 36.241,28 o, in subordine, della minore somma di euro 26.242,50 ovvero di euro 18.884,75, ed, in via ulteriormente subordinata, di euro 13.503,09. Per contro, egli è gravato da una esposizione debitoria di complessivi euro 526.154,33 di cui euro 8.343,20 per crediti prededucibili della presente procedura, oltre ulteriori future spese di pubblicità, di recupero del menzionato credito di lavoro e di gestione della procedura.

Il ricorrente deve inoltre sostenere spese correnti per il mantenimento del suo nucleo familiare, composto dalla coniuge, [REDACTED], attualmente priva di occupazione, e da due figlie minori, stimate in euro 1.250,00 mensili circa.

La proposta prevede la messa a disposizione del ceto creditizio della somma di euro 350,00 mensili da trarsi dallo stipendio mensile del ricorrente, per trentasei rate mensili, per complessivi euro 12.600,00, al lordo della tassazione del credito per tfr maturato per euro 1.122,77, acquisibile alla cessazione del rapporto di lavoro, e del credito potenziale stimato in una somma compresa tra euro 36.241,28 ed euro 13.503,09, per differenze retributive conseguibili in caso di esito positivo della controversia di lavoro instaurata nei confronti di [REDACTED] sopra richiamata in relazione alla quale risulta concordato un compenso pari al 10% del credito oltre al rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p. in favore del difensore e la rinuncia all'onorario da parte dello stesso in caso di soccombenza. La proposta prevede l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili ed il pagamento in misura percentuale degli altri creditori.

Quanto al tfr, deve precisarsi che il diritto alla integrale percezione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi nel caso in esame in relazione al ricorrente, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la sua acquisibilità alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi deve pertanto ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.



R.G.P.U. n. 19-1/2023

Deve essere sospesa la procedura di esecuzione mobiliare presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Teramo r.g. es. mob. n. 1538/2022 atteso che ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata.

Deve infine disporsi, ai sensi del citato art. 270, co. 2, lett. e) CCII, che eventuali somme incamerate dal ricorrente in eccedenza rispetto all'importo di euro 1.600,00 percepito a titolo di retribuzione mensile netta siano incamerate dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori ma soltanto entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare anche sotto il profilo in esame l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma, per la sua sostituzione.

Può essere infine omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CASIMIRRI RICCARDO (c.f. CSMRCR76T04G141G), nato a Ortona (CH) il 4 dicembre 1976 e residente a Sant'Egidio alla Vibrata (TE), alla Via Roma n. 53;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore il Dott. Massimiliano Geroni;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.600,00, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore eventuali redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato, su eventuale istanza debitore;

dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza del ricorrente subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili eventualmente ricompresi nel patrimonio del debitore soggetti alla presente procedura;





R.G.P.U. n. 19-1/2023

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;
dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla conciliazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 14/07/2023.

Il Giudice rel. est.

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi





R.G.P.U. n. 19-1/2023

14b

Firmato Da: CALVARESI CARLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6c595b45a73cd4ed - Firmato Da: D'IGNAZIO NINETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5d38b1ef7a4af96ba0df680035e91b

